

Verbale di Consiglio Direttivo

13 marzo 2026

Atto registrato a Milano DP I

in data 17/03/2026

al n. 19086 s. 1T



Verbale di Consiglio Direttivo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventisei. Il giorno di venerdì tredici del mese di marzo

(13 marzo 2026)

in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,

alle ore dodici e cinque minuti,

a richiesta dell'organo amministrativo dell'associazione:

"OIPA - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ENTE DEL TERZO SETTORE", in brevità anche "OIPA ETS"

(dotata della personalità giuridica privata), con sede in Ceriano Laghetto (MB), via Sant'Amrogio n. 12, codice fiscale 97310380155, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") in virtù di Determinazione Dirigenziale, Raccolta generale n. 3123 del 29 ottobre 2025 (di seguito, la "Associazione");

io sottoscritto, dottor Giuseppe Ottavio Mannella, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale in forma pubblica (di seguito, il "Verbale"), all'adunanza (di seguito, la "Adunanza") del Consiglio Direttivo dell'Associazione, riunitosi in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

"1. Modifica Sede legale (da Ceriano Laghetto - MB a Uboldo - VA) e conseguente variazione statutaria.

2. Varie ed eventuali."

E' presente il signor:

PRADELLA MASSIMO, nato a Milano (MI) il giorno 12 giugno 1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione (di seguito, il "Presidente"), Presidente internazionale dell'Associazione;

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, assunta la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'Articolo 11 del vigente statuto dell'Associazione (di seguito, lo "Statuto"), dichiara, e mi chiede di dar atto nel Verbale, che:

a) l'Adunanza è stata convocata, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, con avviso inviato a mezzo di posta elettronica in data 2 marzo 2026;

b) partecipano all'Adunanza (di seguito, i "Partecipanti"):

b.1. i seguenti componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione (legittimati ad esercitare il diritto di voto nell'Adunanza, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto) e cioè:

Pradella Massimo (Presidente internazionale), partecipante di persona;

Molteni Massimo (Consigliere internazionale), partecipante mediante strumenti di telecomunicazione;

Comparotto Massimo (Vice-Presidente per l'Europa), partecipante mediante strumenti di telecomunicazione;

avendo invece giustificato la loro assenza i Consiglieri: Gilbert Ayunwi (cognome) Che (nome) (Vice-Presidente per l'Africa) e Cardozo Dias (cognome) Edna (nome) (Vice-Presidente per le Americhe);

b.2. ha giustificato la sua assenza l'organo di controllo (monocratico) dell'Associazione e cioè: Cacciotti Enrico;

c) tutti coloro che partecipano all'Adunanza mediante strumenti di telecomunicazione sono stati identificati e sono in grado di poter liberamente interagire nella Adunanza e di scambiarsi eventuale documentazione, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto;

d) i Partecipanti all'Adunanza dichiarano di essere debitamente informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno; -----

e) ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, il Consiglio Direttivo è l'organo competente dell'Associazione per deliberare in merito alle materie di cui all'Ordine del Giorno;-----

il Presidente dichiara pertanto che l'Adunanza (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dallo Statuto e/o dalla legge) è validamente costituita e atta a deliberare sulle materie di cui all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente riferisce le ragioni per le quali si rende occorrente trasferire la sede dell'Associazione dal Comune di Ceriano Laghetto (MB) al Comune di Uboldo (VA), al seguente indirizzo: Via Carlo Cattaneo n. 10/C, e procedendo, di conseguenza, alla modificazione dell'Articolo 1, comma 1, dello Statuto, rubricato "Costituzione".-----

Il Presidente dichiara con ciò terminata l'esposizione degli argomenti all'Ordine del Giorno e apre quindi la discussione.-----

Rilevando che nessuno domanda di verbalizzare alcunché, il Presidente dichiara chiusa la discussione circa gli argomenti all'Ordine del Giorno e dispone che si passi alla fase deliberativa.-

Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente-----

-----Proposta di Deliberazione:-----

"Il Consiglio Direttivo dell'associazione "OIPA - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ENTE DEL TERZO SETTORE", udite l'esposizione degli argomenti all'Ordine del Giorno e la Proposte di Deliberazione -----

-----d e l i b e r a:-----

1) di trasferire la sede dell'Associazione nel Comune di Uboldo (VA);-----

2) di stabilire, ai fini dell'occorrente iscrizione nel RUNTS (e, pertanto, senza menzionarlo nello Statuto), che l'Associazione abbia sede nel seguente nuovo indirizzo: Via Carlo Cattaneo n. 10/C;-----

3) di modificare l'Articolo 1, comma 1, dello Statuto, rubricato "Costituzione", approvandone il seguente nuovo testo: -----

"1. È costituita con sede legale centrale internazionale a Uboldo VA (Italia) l'Organizzazione ambientale avente carattere internazionale denominata "OIPA - Organizzazione Internazionale Protezione Animali - Ente del Terzo settore", in brevità anche "OIPA ETS" e di seguito indicata come Organizzazione.";-----

(invariato il resto dell'Articolo 1 dello Statuto);-----

4) di approvare il nuovo testo dello Statuto (che si allega al Verbale con lettera "A"), quale risultante dall'integrazione del testo statutario vigente con l'emendamento testè deliberato;-----

5) di conferire mandato al Presidente dell'Associazione, nonché a ciascun componente del Consiglio Direttivo, in via fra loro disgiunta, al fine di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato e, in particolare, di compiere tutti gli occorrenti adempimenti per ottenere l'iscrizione del Verbale e del nuovo statuto dell'Associazione nel RUNTS, con il potere anche di apportare al Verbale e al nuovo statuto ogni modificazione si renda necessaria, in quanto richiesta da competenti Autorità o perché occorrente (senza alterare la sostanza delle deliberazioni adottate dall'Adunanza) a fronte del rilevamento di imperfezioni (errori, omissioni, imprecisioni) occorse nell'attività di verbalizzazione." -----

-----La Proposta di Deliberazione,-----

viene quindi messa ai voti, capo dopo capo e, dopo prova e controprova, risulta conseguire il voto favorevole unanime; il Presidente proclama, pertanto, la Proposta di Deliberazione approvata all'unanimità punto per punto e nel suo complesso.-----

E null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara

tolta l'Adunanza alle ore dodici e dodici minuti.-----

-----= = -----

Si omette la lettura della documentazione allegata al Verbale, per dispensa avutane dal compa-
rente.-----

-----= = -----

Il Verbale è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, d.lgs. 3 luglio 2017, n.
117.-----

-----E r i c h i e s t o n e,-----

io notaio ho ricevuto questo Verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia
fiducia e in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sotto-
scrive con me notaio, alle ore dodici e quindici minuti circa; consta il presente atto di due fogli
su quattro facciate e fino a questo punto della quinta pagina.-----

Firmato Massimo Pradella-----

Firmato Giuseppe Ottavio Mannella-----



S T A T U T O
OIPA
Organizzazione Internazionale Protezione Animali
Ente del Terzo settore

I. Costituzione.....	2
II. Scopi dell'organizzazione	2
III. Attività d'interesse generale	2
IV. Attività diverse	3
V. Raccolta fondi	3
VI. Ammissione ed esclusione delle Leghe membro	3
VII. Diritti e obblighi delle Leghe membro	4
VIII. Sedi distaccate	4
IX. Organizzazione interna	5
X. L'Assemblea dei delegati	5
XI. Il Consiglio direttivo	6
XII. Il Presidente internazionale	8
XIII. I Vice-Presidenti internazionali	8
XIV. Il Segretario	8
XV. Il Tesoriere	9
XVI. Organo di controllo	9
XVII. Responsabilità verso terzi	9
XVIII Patrimonio	9
XIX. Risorse economiche	10
XX. Bilancio	10
XXI. Libri dell'organizzazione	10
XXII. Volontari e attività di volontariato	10
XXIII. Scioglimento	11
XXIV. Norma di rinvio.....	11

I. Costituzione

1. È costituita con sede legale centrale internazionale a Uboldo VA (Italia) l'Organizzazione ambientale avente carattere internazionale denominata "OIPA - Organizzazione Internazionale Protezione Animali - Ente del Terzo settore", in brevità anche "OIPA ETS" e di seguito indicata come Organizzazione.
2. L'Organizzazione è interamente apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro. I fondi a sua disposizione sono utilizzati per assolvere agli scopi statutari e per la realizzazione, anche indiretta, di questi scopi.
3. L'Organizzazione ambientale "OIPA – Organizzazione Internazionale Protezione Animali - ETS", prevede espressamente l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente di Terzo settore" o dell'acronimo "ETS", ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.
4. L'Organizzazione ha durata illimitata.

II. Scopi dell'organizzazione

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Lo scopo dell'Organizzazione è di svolgere attività, interventi, iniziative, manifestazioni, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente oltre che perseguire lo scopo dell'abolizione di ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali e per la tutela della salute umana e della vita animale e vegetale nel suo complesso.
3. L'Organizzazione vuole portare il proprio contributo per un mondo migliore, più sano e più umano, per una medicina non basata sulla violenza, per una struttura sanitaria più efficiente, per la difesa della biodiversità e degli ecosistemi.

III. Attività d'interesse generale

1. L'Organizzazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e nello specifico riconducibili alle lettere:
 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organizzazione promuove ed attua iniziative dirette a:
 - a) promuovere ed implementare attività nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) organizzare giornate ecologiche e campi di lavoro per il recupero ambientale e per la gestione, anche in forma associata, di aree naturali protette ed oasi naturalistiche;
 - c) gestire infrastrutture adibite all'accoglienza di animali;
 - d) provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e dei cani vaganti in accordo con le Aziende Sanitarie Locali;
 - e) vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali, compresa la tutela della fauna selvatica, servendosi per la vigilanza anche di proprio personale;
 - f) instaurare contatti con enti e istituzioni pubbliche, con i governi nazionali e locali nonché con organi e rappresentanti governativi e ad appoggiarne le iniziative volte a perseguire gli scopi dell'Organizzazione;

- g) organizzare e partecipare a convenzioni, intese e trattati con tutti quegli organismi pubblici o privati nazionali o internazionali aventi il fine di ratificare e tutelare l'ambiente e la vita animale e vegetale nel suo complesso;
- h) intervenire in tutte le sedi opportune per garantire il rispetto dei principi di tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e della salute umana e animale;
- i) agire in giudizio in sede civile, penale e amministrativa, in qualunque ordine e grado, al fine di promuovere iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute umana e animale;
- j) intraprendere ogni azione lecita e legale ritenuta idonea agli scopi sociali.

IV. Attività diverse

1. L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione del dettaglio di tali attività.

V. Raccolta fondi

1. L'Organizzazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

VI. Ammissione ed esclusione delle Leghe membro

1. L'Organizzazione si contraddistingue "per la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione."
2. All'Organizzazione possono essere ammessi, a titolo di associati, singoli enti senza scopo di lucro, uno o più per Stato, aventi sedi in tutto il mondo. Essi sono chiamati "Leghe membro".
3. Gli enti senza scopo di lucro che hanno titolo per richiedere l'ammissione devono svolgere attività ambientalista, animalista, protezionista, di difesa dell'ambiente e/o degli animali e/o devono essere organismi di difesa della salute pubblica. Nella domanda di ammissione le aspiranti Leghe membro devono dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'Organizzazione ed allegare il proprio Statuto. Le Leghe membro, la cui domanda di adesione deve essere accolta dal Consiglio direttivo, sono ammesse a titolo gratuito ma con l'impegno di condurre progetti animalisti, protezionisti, di difesa dell'ambiente e/o degli animali e/o di difesa della salute pubblica.
4. In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'ente richiedente.
5. Le Leghe membro conservano la loro totale indipendenza ma collaborano alla realizzazione degli scopi comunitari dell'Organizzazione.
6. Le Leghe membro cessano di appartenere all'Organizzazione per:
 - a) esclusione in qualsiasi momento e per semplice decisione del Consiglio direttivo che non è tenuto a darne motivazione;
 - b) dimissioni volontarie mediante lettera raccomandata che ne precisi i motivi dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
 - c) scioglimento interno.
7. Ogni Lega membro dimissionaria o esclusa perde ogni diritto su eventuali quote versate e su qualunque altro versamento effettuato a qualunque titolo.
8. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione della Lega membro deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei delegati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Organizzazione. L'Assemblea dei delegati delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
9. Tutte le prestazioni fornite dalle Leghe membro o da esponenti (rappresentanti o soci) singoli delle Leghe membro sono a titolo gratuito.

VII. Diritti e obblighi delle Leghe membro

1. Le Leghe membro hanno diritto all'utilizzo nelle proprie comunicazioni istituzionali dell'indicazione "*Ente membro dell'OIPA – Organizzazione Internazionale Protezione Animali – Ente*

del Terzo settore”, ma non a rappresentare l’Organizzazione in atti pubblici o privati senza il preventivo consenso del Consiglio direttivo dell’Organizzazione o del Presidente internazionale.

2. Le Leghe membro, in quanto soci, non hanno alcuna disparità di trattamento all’interno dell’Organizzazione, potendo infatti partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi. È dunque prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo e prevedendo per le Leghe membro, rappresentate da proprio delegato avente la maggiore età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione.
3. Le Leghe membro hanno diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare candidature di propri rappresentanti agli organi sociali;
 - b) di essere informate sulle attività dell’Organizzazione e di controllarne l’andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall’Organizzazione;
 - d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere dall’appartenenza all’Organizzazione in qualsiasi momento;
 - f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
4. Le Leghe membro hanno il dovere di:
 - a) rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) prestare il lavoro preventivamente concordato, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare l’eventuale quota associativa secondo l’importo stabilito dal Consiglio direttivo.

VIII. Sedi distaccate

1. L’Organizzazione può stabilire delegazioni e uffici sia in Italia che all’estero.
2. Ogni delegazione:
 - a) agisce in relazione alle proprie responsabilità giuridiche, economiche e finanziarie determinate dalle normative nello Stato in cui hanno sede per quanto concerne lo svolgersi delle attività statutarie statali di riferimento e dalle disposizioni del presente Statuto e gode di autonomia fiscale;
 - b) persegue le attività di cui all’art. III e attua gli scopi e le finalità statutarie di cui all’art. II e agisce in correlazione all’Organizzazione e alle altre delegazioni;
 - c) rispetta le norme del presente Statuto e dei Regolamenti nonché ogni direttiva proveniente dal Consiglio direttivo o dal Presidente internazionale che rappresenta l’Organizzazione verso terzi;
 - d) si avvale, nella pluralità delle attività e nelle scelte operative, di leggi e di normative che offrono strumenti e opportunità per la realizzazione dei fini istituzionali summenzionati;
 - e) ha diritto a qualificarsi come “*OIPA – Organizzazione Internazionale Protezione Animali - Ente del Terzo settore – Delegazione dello Stato di*” ma non a rappresentare l’Organizzazione in atti pubblici o privati senza il preventivo consenso del Consiglio direttivo dell’Organizzazione o del Presidente internazionale in suo nome.
3. L’Organizzazione nel rapporto con la delegazione e tra delegazioni:
 - a) può, nel rispetto dei principi generali che la qualificano e in qualsiasi momento, richiedere documentazione circa le attività economiche delle delegazioni e accertare gli obiettivi e le linee programmatiche e verificarne l’attuazione;
 - b) promuove e favorisce i rapporti tra tutte le delegazioni;
 - c) prevede forme e modalità di coordinamento tra essi;
 - d) ha competenza esclusiva su ogni questione di interesse generale, sulla tutela e sull’uso del nome e dei segni distintivi dell’Organizzazione.
4. Nel caso in cui il Consiglio direttivo scioglie una delegazione, questa cessa immediatamente di esistere e perde ogni diritto sull’uso del nome e del simbolo dell’Organizzazione. I fondi a sua disposizione, compatibilmente con le norme di riferimento, devono essere messi a disposizione della sede centrale internazionale.

IX. Organizzazione interna

1. Sono organi dell’Organizzazione:
 - a) l’Assemblea dei delegati delle Leghe membro;

- b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente internazionale;
 - d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di cinque (5) esercizi e i loro membri possono essere riconfermati.
 3. Fatta eccezione per l'Organo di controllo, le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Organizzazione.

X. L'Assemblea dei delegati

1. L'Assemblea dei delegati è costituita dalle Leghe membro per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti, o eventuali delegati, e può essere ordinaria e straordinaria.
2. Le Leghe membro possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre Leghe membro, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre Leghe membro.
3. Non può essere conferita la delega a una Lega membro il cui rappresentante sia componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente internazionale almeno una volta all'anno. La convocazione avviene mediante ogni mezzo ritenuto idoneo, tra cui la lettera scritta, i mezzi informatici (come la posta elettronica, ecc.) ed i mezzi telematici (come il fax, ecc.). Il preavviso deve essere di almeno quindici (15) giorni decorrenti:
 - a) dalla data del timbro postale nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata spedita;
 - b) da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano;
 - c) dalla data dell'invio nel caso in cui la convocazione avvenga tramite posta elettronica;
 - d) dalla data dell'invio nel caso in cui la convocazione avvenga tramite fax.
5. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
6. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere richiesta da uno degli organi o da almeno un decimo delle associazioni aderenti mediante richiesta motivata. In questo caso il Presidente internazionale provvede alla convocazione entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta con le modalità di cui al precedente comma 4.
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà delle leghe membro, comprese eventuali deleghe. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero delle Leghe membro, comprese eventuali deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei voti complessivi, comprese eventuali deleghe. L'Assemblea straordinaria che delibera la modifica allo statuto in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti delle Leghe membro, comprese le eventuali deleghe, e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Leghe membro presenti, comprese le eventuali deleghe. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il cinque (5) per cento delle Leghe membro e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprese le eventuali deleghe.
7. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e quella per la trasformazione, fusione o scissione dell'organizzazione delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle associazioni aderenti, comprese le eventuali deleghe.
8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente internazionale o, in sua assenza, da un Vice-Presidente internazionale. In mancanza del Presidente internazionale e di un Vice-Presidente l'Assemblea dei delegati sarà presieduta da uno dei membri del Consiglio direttivo.
9. Nelle votazioni dell'Assemblea, in caso di parità prevale il voto del Presidente internazionale o, nel caso della sua mancanza, di chi presiede l'Assemblea.
10. Sono ammesse al voto le Leghe membro che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio direttivo.
11. I membri del Consiglio direttivo non possono essere in rappresentanza di una Lega membro in Assemblea nei casi di votazione del bilancio consuntivo.
12. Le Leghe membro che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Organizzazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
13. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) esaminare problemi di ordine generale e suggerire direttive per l'attività dell'Organizzazione;
 - b) eleggere e revoca ogni quinquennio i membri del Consiglio direttivo;
 - c) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo;
 - d) approvare il bilancio annuale;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sull'esclusione degli associati;
 - g) deliberare su tutto quanto la Legge deroga all'Assemblea dei delegati;
 - h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - i) esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.
14. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
- a) deliberare su modifiche statutarie;
 - b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione.
15. Delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene redatto un verbale firmato dal Presidente internazionale, o da chi presiede l'Assemblea dei delegati, e dal Segretario (quest'ultimo se nominato).

XI. Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei delegati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei delegati ogni cinque (5) anni ed è composto dal Presidente internazionale, da uno o più Vice-Presidenti con competenza continentale e da uno o più Consiglieri, eletti al proprio interno, per un totale da tre (3) a nove (9) membri e sono rieleggibili.
4. I membri facenti parte del Consiglio direttivo non debbono necessariamente essere rappresentanti di una Lega membro.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. In caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio direttivo il medesimo Consiglio provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti. In assenza di una lista il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo componente. Il componente così nominato scade con gli altri componenti.
7. Nel caso in cui i membri del Consiglio direttivo scendessero al di sotto del limite minimo di cui il precedente comma 3 del presente articolo si procederà con l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
8. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente internazionale, almeno una volta l'anno o quando il Presidente internazionale lo ritenga necessario. La convocazione avviene mediante ogni mezzo ritenuto idoneo, tra cui la lettera scritta, i mezzi informatici (come la posta elettronica, ecc.) ed i mezzi telematici (come il fax, ecc.). Il preavviso deve essere di almeno dieci giorni (10) decorrenti:
 - a) dalla data del timbro postale nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata spedita;
 - b) da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano;
 - c) dalla data dell'invio nel caso in cui la convocazione avvenga tramite posta elettronica;
 - d) dalla data dell'invio nel caso in cui la convocazione avvenga tramite fax.
 Nei casi di urgenza il periodo di preavviso è ridotto a cinque (5) giorni.
9. La convocazione del Consiglio direttivo può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri. In questo caso il Presidente internazionale provvede alla convocazione entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta con le modalità di cui al precedente comma 8.

10. Il Consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
11. Le riunioni del Consiglio direttivo sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà dei membri più uno.
12. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente internazionale o, in sua assenza, da un Vice-Presidente. In mancanza del Presidente internazionale e di un Vice-Presidente il Consiglio direttivo sarà presieduto dal membro più anziano del Consiglio direttivo.
13. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei voti complessivi. In caso di parità prevale il voto del Presidente internazionale o, nel caso della mancanza del suo voto, di chi presiede la riunione.
14. Delle deliberazioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale firmato dal Presidente internazionale o da chi presiede il Consiglio.
15. I compiti del Consiglio direttivo sono:
 - a) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea dei delegati;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) eleggere il Presidente internazionale e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - d) nominare un Segretario e un Tesoriere;
 - e) fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
 - f) deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Organizzazione e per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo II del presente Statuto;
 - g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall'Assemblea dei delegati, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - h) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei delegati il bilancio consuntivo annuale;
 - i) determinare l'eventuale quota associativa annuale;
 - j) accogliere o rigettare le domande delle associazioni aspiranti Leghe membro;
 - k) deliberare in merito all'esclusione di Leghe membro;
 - l) nominare consulenti e commissioni specifiche per determinati lavori nell'ambito dell'oggetto sociale;
 - m) creare o sciogliere eventuali delegazioni e concedere loro di usare il nome e/o il simbolo dell'Organizzazione;
 - n) proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
 - o) assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - p) variare la sede legale centrale internazionale;
 - q) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente internazionale per motivi di necessità e di urgenza;
 - r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Organizzazione e che non sia riservata, dallo Statuto o dalla Legge, all'Assemblea dei delegati o ad altro organo sociale.

XII. Il Presidente internazionale

1. Il Presidente internazionale è l'espressione operante delle decisioni del Consiglio direttivo e di tutta l'Organizzazione ed è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.
2. Il Presidente internazionale rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio direttivo.
3. Il Presidente internazionale conferisce alle Leghe membro, ed eventualmente anche ad altre associazioni, la facoltà di rappresentare l'Organizzazione in atti pubblici e/o privati, senza che ciò necessiti di ratifica da parte del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente internazionale ha facoltà di conferire procure per adempimenti di atti di natura economica e/o amministrativa senza che ciò necessiti di ratifica da parte del Consiglio direttivo.
5. Il Presidente internazionale, in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

XIII. I Vice-Presidenti internazionali

1. I Vice-Presidenti internazionali sovrintendono alle iniziative che si realizzano nel continente di competenza e, in caso di assenza o di impedimento del Presidente internazionale, ne svolgono, di concerto, le relative funzioni.

XIV. Il Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente internazionale e ha i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro delle associazioni aderenti;
 - b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea dei delegati e Consiglio direttivo.
2. In mancanza di una sua nomina le funzioni del Segretario saranno tenute dal Presidente internazionale.

XV. Il Tesoriere

1. Il Tesoriere coadiuva il Presidente internazionale e ha i seguenti compiti:
 - a) predisporre lo schema del progetto di bilancio che sottopone al Consiglio direttivo prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei delegati;
 - b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Consiglio direttivo o del Presidente internazionale.
2. In mancanza di una sua nomina le funzioni del Tesoriere saranno tenute dal Presidente internazionale o dal Segretario.

XVI. Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno anche per assicurare la massima trasparenza nello svolgimento della propria attività ed il conseguimento dei fini statuari.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci e/o dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.
7. Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente articolo si richiamano le ulteriori norme contenute nei decreti legislativi che disciplinano la materia nonché quelle del vigente Codice Civile in quanto applicabili.

XVII. Responsabilità verso terzi

1. L'Organizzazione è vincolata verso terzi unicamente dalla firma del Presidente internazionale.
2. I dirigenti di delegazioni sono vincolati verso terzi unicamente dalla loro firma.

XVIII Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Organizzazione è costituito:
 - a) dal Patrimonio iniziale, di valore comunque non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio direttivo a incremento del Patrimonio;
 - c) da ogni altro bene che pervenga all'organizzazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato a incremento del Patrimonio;
 - d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
 - e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

XIX. Risorse economiche

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) contributi delle Leghe membro;
 - b) contributi di privati o di associazioni, anche stranieri;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, di qualunque nazionalità;
 - d) contributi di enti o organismi a carattere privato nazionali o internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge o dai Regolamenti;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla Legge.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente internazionale e del Tesoriere ovvero di eventuali persone delegate ai sensi dell'art. XII comma 4.
4. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
5. Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

XX. Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio direttivo, relativamente all'attività complessivamente svolta, il bilancio consuntivo o rendiconto annuale e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei delegati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

XXI. Libri dell'organizzazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Organizzazione tiene i libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dei delegati, del Consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Organizzazione e il registro dei volontari.
2. I libri dell'Organizzazione sono visibili alla Lega membro che ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono prodotte dall'Organizzazione a spese del richiedente.

XXII. Volontari e attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di solidarietà secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

XXIII. Scioglimento

1. L'Organizzazione si estingue, oltre che nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile, in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei delegati con la maggioranza dei tre quarti dei voti delle Leghe membro ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

XXIV. Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal precedente comma si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato Massimo Pradella

Firmato Giuseppe Ottavio Mannella

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Certifico io sottoscritto Dott. Giuseppe Ottavio Mannella, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto
Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma
di legge (richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge).

La presente copia è stata rilasciata in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 17 marzo 2026.